

ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY

TERMINI E CONDIZIONI (ITALIA)

1. Formazione del Contratto

- 1.1 I presenti Termini e Condizioni ("**Termini e Condizioni**") congiuntamente a eventuali quotazioni, proposte, preventivi o compensi ("**Quotazione**"), previsti in nome e per conto della Società (come di seguito definita), saranno applicabili a tutti i contratti per la prestazione di verifiche, calibrazioni e/o gli altri servizi ("**Servizi**") effettuati da Element Materials Technology Milan S.r.l. ("**Società**") per la prestazione dei servizi ivi previsti per conto di un cliente ("**Cliente**").
- 1.2 I presenti Termini e Condizioni sostituiscono e prevalgono su altri termini e condizioni contenuti o cui si faccia riferimento nell'ordine di acquisto o in una quotazione o specifica del Cliente e prevarranno su eventuali termini o condizioni contrastanti contenuti nella conferma dell'ordine della Società o cui si faccia riferimento nella conferma dell'ordine della Società o impliciti per legge (tranne che non sia possibile escludere la legge in questione), in base agli usi commerciali e alle consuetudini. Qualsiasi frase introdotta dai termini "**incluso/i**", "**include**", "**in particolare**" o qualunque espressione analoga sarà interpretata come esemplificative e non limiteranno il senso dei termini che precedono.
- 1.3 Le Quotazioni orali o scritte saranno valide per 60 (sessanta) giorni dalla data delle stesse e la Società potrà in qualsiasi momento revocare eventuali Quotazioni. Nessuna Quotazione fornita dalla Società costituirà un'offerta a stipulare un contratto con qualsiasi soggetto e non sarà concluso alcun contratto se non in conformità alla clausola 1.4.
- 1.4 L'ordine di acquisto del Cliente o l'accettazione di una quotazione da parte del Cliente di una Quotazione costituisce un'offerta di acquisto da parte del Cliente dei Servizi specificati nella Quotazione ai sensi dei presenti Termini e Condizioni. L'offerta effettuata dal Cliente sarà accettata dalla Società esclusivamente mediante conferma per iscritto emessa e sottoscritta dalla Società o (se anteriore) con l'avvio della prestazione dei Servizi da parte della Società, al momento della stipula di un contratto per la prestazione e acquisto dei menzionati Servizi basato su detti Termini e Condizioni (il "**Contratto**").
- 1.5 Nessuna accettazione o riconoscimento dell'ordine di acquisto del Cliente o di qualsiasi documento relativo ai Servizi, anche ove per iscritto e con la sottoscrizione della Società, costituirà accettazione delle disposizioni dell'ordine di acquisto del Cliente o di eventuali altri documenti contrastanti o aggiunte ai Termini e Condizioni, salvo che la Società accetti specificamente dette variazioni dei Termini e Condizioni ai sensi e in conformità alla clausola 2.1.
- 1.6 La consegna alla Società da parte del Cliente di qualsiasi articolo per la verifica o calibrazione da parte della Società (un "**Campione**") o la consegna di qualsiasi richiesta da parte del Cliente alla Società per la prestazione di eventuali servizi analoghi, all'accettazione di detto Campione o richiesta da parte della Società costituirà un'"offerta" (come indicato nella clausola 1.4). Nel caso di avvio da parte della Società di detta verifica, calibrazione o servizi analoghi sul menzionato Campione, l'offerta si considererà accettata dalla Società e il Contratto sarà perfezionato. I presenti Termini e Condizioni si applicheranno a detto Contratto.

2. Variazioni (inclusi l'Annullamento, la Proroga e la Modifica)

- 2.1 I presenti Termini e Condizioni non potranno essere oggetto di modifica o rinuncia delle parti salvo che ciò avvenga per iscritto con la sottoscrizione di un funzionario della Società o un firmatario regolarmente autorizzato dalla Società. La modifica o rinuncia dovrà prevedere la/e clausola/e principali o la/e clausola/e secondaria/e da modificare o revocare e i dettagli di ciascuna di dette modifiche o rinunce.
- 2.2 Il Cliente potrà annullare, posticipare o modificare qualsiasi ordine (in tutto o in parte) in qualsiasi momento, purché il Cliente paghi alla Società l'importo integrale del Corrispettivo (come definito nella clausola 3.1) relativo a detto ordine oltre tutti i Costi (come definiti nella clausola 3.1) relativi a detto ordine, sostenuti dalla Società prima della data di annullamento, proroga o modifica, oltre eventuali altre perdite, spese e costi sostenuti dalla Società in conseguenza di detto annullamento, proroga o modifica.
- 2.3 La Società si riserva il diritto di rivedere e modificare qualsiasi prezzo della Quotazione in caso di modifiche sostanziali della documentazione, delle caratteristiche o di altri materiali relativi al Contratto dalla Quotazione originaria oppure ove siano richiesti servizi aggiuntivi non previsti nella Quotazione, per esempio con la produzione di descrizioni scritte o procedure dettagliate adottate come parte dei

Servizi. Per maggiore chiarezza, l'approvazione di dette richieste aggiuntive sarà a discrezione della Società.

3. Prezzi e Pagamento

- 3.1 Il Cliente corrisponderà alla Società gli addebiti previsti nella Quotazione, ove applicabili, oppure come diversamente contemplati nella prestazione dei Servizi ("**Corrispettivo**") e corrisponderà alla Società su richiesta le eventuali spese sostenute nella prestazione dei Servizi ("**Costi**"), salvo che sia altrimenti previsto diversamente per iscritto.
- 3.2 La Società potrà emettere le fatture relative ai Servizi:
- 3.2.1 al completamento dei Servizi; o
- 3.2.2 al completamento, al ragionevole soddisfacimento della Società, di parti separate dei Servizi; in tal caso, la Società fatturerà detta parte del Corrispettivo totale per i Servizi prestati in base al Contratto; o
- 3.2.3 con le modalità altrimenti specificate nella Quotazione, comprese singole voci della Quotazione o della conferma dell'ordine.
- 3.3 Il Cliente pagherà integralmente il Corrispettivo e i Costi indicati in fattura e previsti ai sensi dei presenti Termini e Condizioni senza detrazioni o compensazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata sulla fattura. Il Corrispettivo sarà pagato al netto e senza detrazioni di imposte o per acconto di imposte, a meno che il Cliente sia tenuto per legge a effettuare detto pagamento soggetto a ritenuta d'acconto; in tal caso, la somma corrisposta dal Cliente sarà incrementata nella misura necessaria a garantire che a seguito della detrazione o ritenuta la Società riceva un importo pari al Corrispettivo e ai Costi che avrebbe ricevuto in mancanza di detta detrazione o ritenuta.
- 3.4 Il Cliente pagherà alla Società il Corrispettivo e i Costi mediante bonifico bancario elettronico, con fondi disponibili nella valuta specificata nella proposta di Quotazione della Società o nella conferma dell'ordine. Tutti i pagamenti dovuti alla Società dovranno corrispondersi entro il termine specificato a prescindere dal fatto che il Cliente abbia o meno recuperato il pagamento da terzi per maggiore chiarezza ma, fatto salvo il carattere generale di quanto precede, saranno compresi i pagamenti dei compensi dovuti alla Società in caso di attività di esperti o consulenti tecnici ove incaricati da avvocati di una parte di una controversia.
- 3.5 In mancanza di pagamento entro 30 (trenta) giorni, la Società potrà: interrompere gli eventuali altri Servizi effettuati da prestare al Cliente; trattenere la prestazione del Report (come definito nella clausola 4.2); modificare o revocare le condizioni cui è soggetto il credito; modificare termini, prezzi o livelli dei servizi. L'importo in sospeso produrrà nel corso del tempo interessi calcolati dalla data di scadenza della fattura alla data di ricezione dell'importo complessivo sulla base del tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002.
- 3.6 La Società potrà trattenere o compensare eventuali somme dovute dal Cliente che siano esigibili e dovute a fronte di somme dovute al Cliente in base al Contratto o di qualsiasi altro accordo tra le parti o qualsiasi delle Società del Gruppo. "**Società del Gruppo**" indica, con riferimento a una società, la società o eventuali consociate o holding della società ed eventuali consociate di una holding di detta società.
- ### 4. Servizi
- 4.1 Ferme restando le clausole rimanenti della presente clausola 4, la Società garantisce di completare i Servizi in modo soddisfacente e a regola d'arte, in conformità agli standard del settore. Il Cliente riconosce espressamente e accetta che la Società non presta alcuna garanzia del conseguimento del risultato o obiettivo mediante i Servizi e che, ove i risultati si basino su prove su scala ridotta e studi teorici, i risultati possono richiedere un'attenta convalida al fine di essere estrapolati su scala di produzione.
- 4.2 La Società si impegnerà a completare i Servizi e fornire informazioni per iscritto, risultanze, relazioni tecniche, certificati, registrazioni di verifiche o ispezioni, disegni, raccomandazioni, consulenza o simili concernenti i Servizi (il "**Report**") o certificare al Cliente di aver effettuato queste operazioni entro una data ragionevolmente richiesta per iscritto dal Cliente, ma la Società non risponderà nei confronti del Cliente: (i) di eventuali ritardi nell'eseguire qualsiasi obbligo in base al Contratto; o (ii) dei danni sopportati dal Cliente a causa di detto ritardo.
- 4.3 L'obbligo della Società di completare i Servizi in base al Contratto sarà soggetto all'eventuale obbligo di osservare leggi o altre normative vincolanti in vigore nel corso del tempo.
- 4.4 I dipendenti, gli agenti o altri soggetti non sono autorizzati a prestare garanzie o rendere dichiarazioni per conto della Società con riferimento

- al Contratto o ad assumere responsabilità per la Società per quanto riguarda i Servizi, salvo che detta garanzia, dichiarazione o assunzione di responsabilità sia prestata al Cliente in conformità alla clausola 2.1.
- 4.5 In riferimento ai report radiografici e video consegnati o interpretati come parte della prestazione dei Servizi, il Cliente comunicherà alla Società, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di emissione di detti report radiografici e video, eventuali controversie del Cliente o di terzi che riguardano la qualità radiografica o l'interpretazione dei risultati. Se il Cliente non effettua detta comunicazione alla Società entro il menzionato periodo di 14 (quattordici) giorni, si considereranno accettati dal Cliente i report radiografici e i video, congiuntamente all'interpretazione degli stessi fornita dalla Società.
- 4.6 Il Cliente dichiara e garantisce alla Società che tutti i documenti e le informazioni forniti alla Società affinché la stessa svolga i Servizi sono completi e accurati, sia al momento della prestazione sia successivamente.
- 4.7 I report sono rilasciati sulla base delle informazioni note alla Società al momento della prestazione dei Servizi. Nonostante il fatto che la Società si impegnerà a garantire l'accuratezza, i Servizi dipenderanno, *inter alia*, dall'effettiva collaborazione del Cliente, del personale di quest'ultimo e dalle informazioni presentate alla Società. Tutti i Report sono predisposti sulla base del fatto che:
- 4.7.1 non sussisterà alcuna responsabilità nei confronti di soggetti o organi diversi dal Cliente;
- 4.7.2 non sono costituiti per alcun scopo particolare e nessuna affermazione potrà essere considerata, in qualsiasi circostanza, quale dichiarazione, promessa, garanzia o clausola contrattuale, a meno che non sia specificatamente indicato;
- 4.7.3 il Report è costituito esclusivamente mediante analisi professionale effettuata dal personale della Società su ciascun Contratto individuale ed eventuali previsioni dei risultati da parte della Società costituiscono esclusivamente una stima;
- 4.7.4 la Società ha diritto di ricevere il Corrispettivo a prescindere dai risultati o conclusioni cui si perviene nel Report;
- 4.7.5 i risultati dei Servizi terranno conto esclusivamente degli elementi e informazioni presentati e non saranno considerati rappresentativi di popolazioni più ampie da quelle da cui è estratto il Campione e
- 4.7.6 i risultati sono definitivi e approvati dalla Società. La Società non sarà responsabile laddove il Cliente abbia agito in base a consulenza e risultati preliminari non approvati.
- 5. Beni del Cliente**
- 5.1 Il Cliente fornirà quante più informazioni possibili, compreso un numero unico di ordine di acquisto, di riferimento o autorizzazione concernente ciascun Campione e/o requisito di Servizio al fine di supportare il conseguimento di un servizio efficiente. Qualora il Cliente fornisca alla Società istruzioni dettagliate scritte relative al trattamento e alla gestione di articoli particolari di Sua proprietà, la Società si adopererà al meglio per osservare dette istruzioni.
- 5.2 Il Cliente informerà per iscritto la Società prima della prestazione di qualsiasi Servizio presso un sito del Cliente o Campione che sia di natura pericolosa o instabile e comunicherà alla Società anche dei rischi attuali o potenziali per la salute e sicurezza che si riferiscono a un Campione e che derivano dalla prestazione dei Servizi della Società e fornirà le istruzioni per la visita sicura del sito o per la sicura gestione del Campione. Il Cliente accetta la piena responsabilità dell'adeguata etichettatura di sicurezza relativa al Campione e delle attrezzature fornite alla Società dal Cliente.
- 5.3 Il Cliente riconosce e accetta espressamente che, ai sensi della clausola 5.4, ove il Contratto specifica che i Servizi comprendono prove non distruttive del Campione, la prestazione dei Servizi può danneggiare o distruggere tutti i Campioni e eventuale altro materiale o beni consegnati dal Cliente alla Società con riferimento al Contratto. La Società non sarà in nessun caso responsabile di eventuali costi aggiuntivi o danni, compresi i danni conseguenti e i costi o le perdite indirette che derivano dalla distruzione o perdita di beni del Cliente, salvo il caso di colpa grave o dolo.
- 5.4 Nell'effettuare le verifiche, le analisi o gli altri servizi, salvo il caso di colpa grave o dolo, la Società non sarà responsabile con riguardo a eventuali costi o perdite derivanti da danni o distruzione di beni appartenenti a Cliente, salvo che quest'ultimo lo comunichi alla Società per iscritto prima della consegna alla stessa e sul bene consegnato alla Società sia indicato chiaramente il contrassegno "Non distruggere o danneggiare". Nel caso della comunicazione e di apposizione del contrassegno summenzionato sul bene, la responsabilità della Società per i danni o la distruzione del bene del Cliente è limitata all'importo minore tra:
- 5.4.1 il valore del bene del Cliente; o
- 5.4.2 il costo dei servizi prestati sul bene danneggiato ai sensi del Contratto.
- 6. Restituzione**
- 6.1 La Società restituirà, previa ragionevole richiesta scritta del Cliente, il bene del Cliente (diverso da quello distrutto come parte dei Servizi) a quest'ultimo a seguito della prestazione dei Servizi connessi a detto bene. La Società potrà avvalersi di qualsiasi mezzo di consegna, deciso secondo ragionevolezza, e lo farà quale rappresentante del Cliente e non sarà responsabile dell'articolo consegnato in tali modalità. La Società, a propria discrezione, potrà impartire istruzioni al soggetto che effettua la consegna del bene al Cliente per la fatturazione diretta a quest'ultimo in riferimento alla consegna. Il Cliente potrà avanzare tutte le pretese relative al bene danneggiato in transito direttamente ed esclusivamente nei confronti di detta società di recapito o un altro soggetto.
- 6.2 Salva diversa specifica indicazione contraria da parte del Cliente, la Società si riserva il diritto di disporre opportunamente del bene del Cliente dopo 3 (tre) mesi dal completamento dei Servizi. La Società si riserva il diritto di fatturare al Cliente i costi eventuali della disposizione del bene. Nel caso in cui, a discrezione della Società, il bene del Cliente sia eccessivamente instabile o ingombrante per un periodo di stoccaggio superiore a un mese, la durata del periodo di conservazione prima della sua distruzione sarà a discrezione esclusiva della Società.
- 7. Titolarità e Garanzia**
- La titolarità del bene del Cliente consegnato alla Società e tutti i rischi di perdita o danno di detto bene (tranne la perdita e il danno causati dalla Società e per i quali e nella misura in cui la Società accetta la responsabilità ai sensi dei presenti Termini e Condizioni) resteranno per tutto il tempo in capo al Cliente il quale sarà responsabile della stipula e del mantenimento della propria copertura assicurativa relativa al bene, essendo riconosciuto dal Cliente che gli addebiti della Società non comprendono l'assicurazione. La Società potrà trattenere tutti i beni consegnati alla medesima fino alla corresponsione, da parte del Cliente, di tutte le somme dovute e spettanti.
- 8. Responsabilità e Manleva**
- 8.1 La presente clausola 8 prevede l'intera responsabilità patrimoniale della Società, dei suoi dipendenti, agenti e fornitori nei confronti del Cliente con riferimento all'eventuale inadempimento del Contratto, l'eventuale utilizzo dei Campioni o di qualsiasi parte degli stessi su cui sono prestati i Servizi ed eventuali dichiarazioni, affermazioni, illeciti o omissioni (compresa la negligenza o violazione di obblighi di legge) derivanti dal Contratto o in connessione a quest'ultimo.
- 8.2 Salvo che sia diversamente previsto nel presente Contratto e oggetto di garanzia espressa per iscritto nei confronti del Cliente da parte di un incaricato o un firmatario della Società validamente autorizzato in conformità alla clausola 2.1, tutte le garanzie, clausole e altre condizioni implicite per legge sono escluse dal Contratto, nella misura massima consentita dalla legge.
- 8.3 FERME RESTANDO LE RESTANTI CLAUSOLE SECONDARIE DELLA PRESENTE CLAUSOLA 8, TRANNE IL CASO DELLA COLPA GRAVE O DOLO, LA SOCIETÀ NON SARÀ RESPONSABILE, SIA PER IL CONTRATTO, FALSE DICHIARAZIONI O IN BASE AD ALTRO TITOLO:
- 8.3.1 DEL LUCRO CESSANTE, MANCATO GUADAGNO, PERDITE DI RICAVI; PERDITE DI MERCATI; PERDITA O DANNO CHE SI VERIFICANO IN CONSEGUENZA DI UNA PRETESA DI TERZI; PERDITA DI AVVIAMENTO E/O PERDITE ANALOGHE; PERDITA DI RISPARMI ANTICIPATI; PERDITA DI BENI; CESSAZIONE DI CONTRATTI; MANCATO UTILIZZO; PERDITA O VIOLAZIONE DELL'INTEGRITÀ DEI DATI O INFORMAZIONI; INDENNIZZI; O
- 8.3.2 DI EVENTUALI DANNI INDIRETTI O PERDITE, COSTI, DANNI, ADDEBITI, MULTE, SANZIONI O SPESE CONSEGUENTI O PERDITE DI NATURA MERAMENTE ECONOMICA.
- 8.4 FERME RESTANDO LE CLAUSOLE 8.3 E 8.8 TRANNE IL CASO DI COLPA GRAVE O DOLO DELLA SOCIETÀ, LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI QUEST'ULTIMA NEI CONFRONTI DEL CLIENTE DELLA FALSA DICHIARAZIONE, DELLA RESTITUZIONE O ALTRIMENTI CONNESSA ALL'ADEMPIMENTO O ADEMPIMENTO PREVISTO DEL CONTRATTO SARÀ IN OGNI CASO LIMITATA ALLA MAGGIOR SOMMA TRA (i) EURO 5.500 O (ii) IL CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DA CORRISPONDERE CIASCUN ANNO AI SENSI DEL CONTRATTO CHE SONO OGGETTO DELLA PRETESA. Salvo in caso di frode e occultamento doloso da parte della Società, quest'ultima non sarà in alcun caso responsabile con riferimento a pretese derivanti dal Contratto e ogni pretesa di tal genere non sarà ammessa e non potrà essere azionata, salvo che:
- 8.4.1 il Cliente comunichi alla Società in modo dettagliato e per iscritto il fondamento giuridico della pretesa entro 2 (due) mesi dalla conoscenza della stessa e entro un anno dopo il completamento dei Servizi che si riferiscono alla pretesa; e
- 8.4.2 alla Società sia consentito di ispezionare tutti i beni in riferimento ai quali si rileva la difettosità o cui si riferisce altrimenti la pretesa del Cliente.

- 8.5 Tranne nel caso di prestazione dei Servizi nei confronti di un soggetto che agisce quale consumatore (ai sensi del D. Lgs. 206/2016 (il “Codice del Consumo”), tutte le garanzie, le clausole o le altre condizioni espresse o implicite, previste dalla legge, dagli usi o ad altro titolo sono escluse nella misura massima prevista dalla legge.
- 8.6 Il Cliente riconosce che le disposizioni di cui sopra della presente clausola 8 sono ragionevoli e corrispondono al prezzo che sarebbe stato più elevato in assenza di dette disposizioni e il Cliente ne accetterà il rischio e/o provvederà ad assicurare di conseguenza.
- 8.7 Il Cliente accetta di manlevare e tenere indenne la Società da e a fronte di tutte le perdite che quest'ultima potrà sostenere o sopportare come conseguenza:
- 8.7.1 della violazione di qualsiasi legge da parte del Cliente con riferimento alla prestazione dei Servizi;
- 8.7.2 di eventuali pretese minacciate o intentate nei confronti della Società da parte di terzi e derivanti dai Servizi o dal ritardo della prestazione o dal mancato adempimento dei Servizi (anche ove detta pretesa sia esclusivamente o parzialmente attribuibile alla Società per suo dolo o colpa) nella misura in cui detta pretesa sia eccedente il Corrispettivo pagato per i Servizi in base al Contratto che sono oggetto della pretesa; o
- 8.7.3 di eventuali pretese che ne derivano come risultato di un qualsiasi utilizzo anomalo o uso non autorizzato dei Report emessi dalla Società o di qualsiasi Diritto di Proprietà intellettuale appartenente alla Società (compresi i marchi) in base al presente Contratto.
- Ferme restando eventuali altre disposizioni dei presenti Termini e Condizioni, la responsabilità del Cliente ai sensi della presente manleva sarà illimitata.
- 8.8 Nulla di quanto previsto nei presenti Termini e Condizioni limita o esclude la responsabilità della Società per:
- 8.8.1 morte o lesioni personali derivanti da negligenza; o
- 8.8.2 responsabilità a carico della Società come conseguenza di frode o inesatta dichiarazione fraudolenta da parte della Società; o
- 8.8.3 eventuali altre questioni che non potranno essere limitate o escluse per legge.
- 8.9 La presente clausola 8 continuerà a essere efficace dopo la cessazione del Contratto.
- 9. Diritti di Proprietà Intellettuale**
- 9.1 Nella presente clausola 9, si applicheranno le seguenti definizioni:
Diritti di Proprietà Intellettuale: tutti i brevetti, i diritti relativi alle invenzioni, modelli di utilità, il diritto d'autore e diritti connessi, marchi, marchi di servizio, denominazioni commerciali o nomi di dominio, diritti relativi all'aspetto e alla presentazione dei prodotti, diritti di avviamento o diritto di citare in giudizio per pratiche ingannevoli, concorrenza sleale, diritti su disegni e modelli, diritti sui programmi per elaboratore, diritti su banche dati, diritti topografici, diritti morali, diritti su informazioni riservate (compreso il know-how e i segreti commerciali) ed eventuali altri diritti intellettuali (esistenti al momento o di seguito creati), in ogni caso siano essi registrati o non registrati e comprese tutte le domande di rinnovo o proroga di detti diritti e tutti i diritti analoghi o equivalenti o forme di tutela in qualsiasi parte del mondo;
- 9.2 Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale (compreso il diritto d'autore nelle registrazioni, documentari scientifici, dati primari o mezzi elettronici di gestione) prodotti nel corso dei Servizi saranno di proprietà della Società, salvo che sia altrimenti concordato come parte del Contratto.
- 9.3 La proprietà e il diritto d'autore sul Report resteranno della Società. All'adempimento di tutti gli obblighi ai sensi del Contratto, compreso il pagamento del Corrispettivo, il Cliente otterrà una licenza irrevocabile, gratuita, non esclusiva per l'utilizzo del Report (compreso il diritto di sub-licenziare), secondo i termini della clausola 9.2 e della presente clausola 9.3.
- 9.4 Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale su tutti i marchi di servizio, marchi, marchi di certificazione, e altre denominazioni e loghi di proprietà della Società, resteranno di proprietà della Società e non potranno essere venduti o concessi in licenza dal Cliente.
- 9.5 Nel rilasciare la certificazione, la Società assegnerà al Cliente una licenza d'uso del marchio/i di certificazione e dei loghi per il periodo di validità della certificazione, in base alle condizioni d'uso applicabili (come modificati nel corso del tempo) che sono rilasciati con ciascuna certificazione e disponibili su richiesta.
- 9.6 Il Cliente dovrà manlevare la Società per tutte le perdite di cui quest'ultima possa divenire responsabile come conseguenza di pretese per la violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi dovuta all'utilizzo di dati, attrezzature o altri materiali forniti dal Cliente per la prestazione dei Servizi.
- 9.7 Salvo che per i diritti d'uso previsti nella clausola 10, il presente Contratto non conferisce, né sarà interpretato come volto a conferire diritti all'altra parte relativi alla denominazione o al marchio dell'altra parte. Non sono conferiti a nessuna delle parti diritti sulla denominazione dell'altra parte con riferimento a eventuali pubblicazioni e in assenza di un previo consenso espresso dell'altra parte, non si darà luogo a comunicati stampa o altri annunci pubblici relativi al Contratto, ai Servizi o eventuali operazioni tra le parti.
- 10. Uso dei Report**
- 10.1 I Report rappresentano informazioni riservate che sono protette e saranno utilizzate esclusivamente per:
- 10.1.1 supportare il Cliente nel completamento degli obblighi interni e nella prestazione dei Servizi per il Cliente;
- 10.1.2 conformarsi ai requisiti del cliente del Cliente e di terzi per la consegna e l'uso dei dati menzionati nei Report;
- 10.1.3 presentare o replicare a una pretesa in tribunale (purché, ove sia questa la finalità per la quale è stato ordinato il Report, questo sia anticipatamente concordato con la Società); o
- 10.1.4 presentazioni o repliche richieste dalla legge o da eventuali organi di regolamentazione.
- 10.2 Il Cliente con il presente atto si impegna:
- 10.2.1 salvo quanto previsto nella clausola 10.1, a non comunicare i Report (o le informazioni contenute nel Report) a terzi senza il previo consenso scritto della Società;
- 10.2.2 a riprodurre o a presentare un Report, a meno che non sia nella forma integrale come consegnato dalla Società, senza il previo consenso scritto della Società; o
- 10.2.3 utilizzare Report, o qualsiasi parte degli stessi in qualsiasi modo che possa riflettersi negativamente sulla Società o sul gruppo della stessa, o che possano contenere dichiarazioni, interpretazioni o commenti che possano essere fuorvianti o falsi.
- 11. Locali**
- I locali della Società (i “Locali”) costituiscono un'area adibita di sicurezza e:
- 11.1.1 la Società si riserva il diritto di rifiutare l'accesso ai Locali;
- 11.1.2 salvo che sia previamente concordato anticipatamente dalla Società, potranno essere ammessi uno o più visitatori per Cliente al fine di presenziare alla prestazione dei Servizi per quel determinato Cliente; e
- 11.1.3 i visitatori dei Locali si conformeranno alla regolamentazione e alle procedure della Società.
- 11.2 Nel caso di prestazione di alcuni aspetti del Servizio in locali non occupati dalla Società o non sotto controllo diretto di quest'ultima, il Cliente dovrà garantire che siano in atto tutte le necessarie misure di sicurezza al fine di osservare tutte le normative applicabili in materia di salute e sicurezza e, salvo che sia altrimenti concordato per iscritto tra le parti, oppure ove l'individuazione di amianto sia parte dell'ambito di applicazione dei Servizi da prestare ad opera della Società al Cliente, quest'ultimo dovrà garantire la rimozione di tutto l'amianto e/o la conservazione sicura dello stesso in qualsiasi area che dovrà essere visitata da parte del personale della Società durante le visite presso detti Locali.
- 11.3 Oltre a eventuali obblighi specifici previsti nella Quotazione e alle disposizioni della clausola 11.2, ove i Servizi siano prestati presso i locali del Cliente, quest'ultimo: (i) provvederà affinché sia fornito alla Società l'accesso ai locali del Cliente; (ii) garantirà che eventuali locali forniti dal Cliente per la prestazione di qualsiasi parte del Servizio siano idonei a tal scopo; (iii) fornirà tutto il materiale accessorio e operativo (compresi il gas, l'acqua, l'elettricità, la luce, ecc.) relativo a eventuali locali forniti dal Cliente; e (iv) fornirà alla Società eventuali permessi richiesti per la prestazione del Servizio.
- 12. Procedimenti giudiziari e di altro tipo**
- 12.1 Qualora il Cliente richieda alla Società di mostrare i risultati o gli esiti dei Servizi prestati dalla Società nelle dichiarazioni testimoniali, nelle udienze in giudizio o altri procedimenti giudiziari, il Cliente corrisponderà alla Società i costi e i compensi per la presentazione e preparazione degli stessi che la Società potrà addebitare in genere ai clienti nel corso del tempo e il Cliente sarà tenuto a detti costi oltre al Corrispettivo.
- 12.2 Qualora alla Società sia richiesto da parte di un altro soggetto diverso dal Cliente di mostrare i risultati o gli esiti dei Servizi prestati dalla Società per il Cliente in eventuali procedimenti giudiziari relativi a quest'ultimo, saranno a carico del Cliente tutti i costi e compensi derivanti dai servizi che la Società sia tenuta a prestare di conseguenza, compresa la preparazione di eventuali dichiarazioni testimoniali e la preparazione per la comparizione a eventuali udienze in giudizio. Il Cliente pagherà tutti i costi, sia nel caso in cui lo stesso abbia pagato sia qualora non abbia pagato il Corrispettivo in sospeso ai sensi del Contratto e nel caso in cui la Società abbia chiuso o meno la pratica del Cliente relativa alla questione.
- 12.3 Nel caso in cui qualsiasi aspetto o elemento dei Servizi (compreso qualsiasi Campione) sia o sia probabilmente oggetto di procedimenti giudiziari o sia ad esso relativi, dovrà essere comunicato alla Società per iscritto prima della prestazione dei Servizi. In assenza di detta comunicazione alla Società in tale fase, quest'ultima non potrà, a sua esclusiva discrezione, essere pronta a fornire una testimonianza come esperto.

- 12.4 La presente clausola 12 continuerà a essere valida alla cessazione del Contratto.
- 13. Risoluzione**
 Ai fini della presente clausola 13, per "Norme sulle Sanzioni" si indicano le eventuali sanzioni commerciali ed economiche applicabili, le leggi sul controllo delle esportazioni, sull'embargo o leggi analoghe, regolamenti, norme, provvedimenti, limitazioni, elenchi di parti con limitazioni o designate, licenze, ordini o obblighi in vigore nel corso del tempo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, quelli dell'Unione europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite.
- 13.1 Nel caso in cui il Cliente dovesse essere soggetto a uno qualsiasi degli eventi elencati nella clausola 13.2, la Società potrà risolvere il Contratto con effetto immediato con preavviso scritto al Cliente.
- 13.2 Ai fini della clausola 13.1, gli eventi relativi sono:
- 13.2.1 l'inadempimento da parte del Cliente delle condizioni del Contratto o di eventuali altri contratti con la Società non sanabili o, ove sanabili, il Cliente non abbia provveduto in conformità alla diffida scritta della Società con la richiesta di provvedere entro il periodo indicato in detta diffida;
- 13.2.2 il mancato pagamento del Corrispettivo da parte del Cliente entro il termine specificato;
- 13.2.3 la stipula da parte del Cliente di un concordato preventivo con i creditori o la sottoposizione a una procedura di amministrazione controllata (quale persona fisica o società), il fallimento (quale società), la messa in liquidazione (con finalità diverse dall'accorpamento o ristrutturazione) o interruzione o sospensione del pagamento dei propri debiti o incapacità di pagare i propri debiti alla scadenza ai sensi della normativa sul fallimento applicabile;
- 13.2.4 la presa in possesso da parte di un creditore ipotecario o di un curatore o amministratore incaricato, dei beni o attività del Cliente;
- 13.2.5 l'interruzione o l'interruzione minacciata da parte del Cliente dello svolgimento dell'attività;
- 13.2.6 la ragionevole conoscenza da parte della Società dell'imminente verificarsi di uno qualsiasi degli eventi menzionati nelle precedenti clausole da 13.2.1 a 13.2.5 con riguardo al Cliente e la conseguente comunicazione al Cliente; e
- 13.2.7 l'eventuale ragionevole conoscenza da parte della Società che la prestazione dei Servizi o le trattative con il Cliente costituirebbe una violazione delle Norme sulle Sanzioni, nel caso in cui il Cliente non provveda al soddisfacimento delle richieste di *due diligence* avanzate dalla Società in riferimento all'osservanza delle Norme sulle Sanzioni o altre normative di legge o regolamentari o il Cliente tenga una qualsiasi condotta in violazione alle Norme sulle Sanzioni o comporti la violazione da parte della Società delle Norme sulle Sanzioni.
- 13.3 Alla cessazione del Contratto per qualsiasi motivo, il Cliente dovrà immediatamente corrispondere alla Società tutto il debito nei confronti di quest'ultima con gli interessi applicabili.
- 13.4 La cessazione del Contratto, che possa comunque derivarne, non pregiudicherà i diritti, i mezzi di tutela giuridica, gli obblighi e le responsabilità delle parti maturati alla risoluzione.
- 13.5 Le clausole che espressamente o implicitamente continuano a essere valide alla cessazione del Contratto resteranno valide ed efficaci sotto tutti gli aspetti.
- 14. Forza Maggiore**
 Le parti non saranno responsabili per ritardi nell'esecuzione o di inadempimento di qualsiasi obbligo ai sensi del Contratto se tale ritardo o inadempimento sono causati direttamente o indirettamente da cause di forza maggiore, inondazioni, siccità, terremoti o altri disastri naturali, pandemia, epidemie, guerre, conflitti armati, imposizione di sanzioni, embargo o interruzione di relazioni diplomatiche, sommosse, incidenti, terrorismo, esplosione, sciopero o vertenze di lavoro, da qualsiasi legge o qualsiasi azione intrapresa da un governo o autorità pubblica, incluse, ma non limitatamente a: imposizioni di restrizioni, contingentamento o divieto di esportazione o importazione o mancata concessione di licenza o di consenso necessari, ritardo o inadempimento da parte di subappaltatori o fornitori di materiali o servizi, esistenza di qualsiasi circostanza che renda le prestazioni commercialmente impraticabili o qualsiasi altra causa al di là del controllo ragionevole della Parte, a condizione che la presente condizione 14 non si applichi a qualsiasi obbligo di effettuare pagamenti dovuti alla Società ai sensi del Contratto.
- 15. Rinuncia**
 La rinuncia di ciascuna parte a una violazione commessa dall'altra o a qualsiasi disposizione dei presenti Termini e Condizioni non sarà considerata una rinuncia alla futura osservanza degli stessi e dette disposizioni resteranno pienamente in vigore ed efficaci.
- 16. Indivisibilità del Contratto**
 16.1 Il presente Contratto rappresenta l'intero accordo tra le parti, sostituisce e determina l'estinzione di tutti i precedenti accordi, promesse, assicurazioni, garanzie, dichiarazioni e intese tra le parti, siano esse scritte o orali, in merito al presente oggetto.
- 16.2 Ciascuna parte accetta di non avere mezzi di tutela giuridica in riferimento ad affermazioni, dichiarazioni, assicurazioni o garanzie (quand'anche in buona fede con negligenza) che non sono previste nel Contratto. Ciascuna parte accetta di non poter far valere pretese su dichiarazioni erronee in buona fede o dichiarazioni inesatte che si basano su dichiarazioni presenti nel Contratto.
- 17. Invalidità parziale**
 Qualora una disposizione o mezzo di tutela giuridica ivi previsti fossero considerati in tutto o in parte non validi o non azionabili ai sensi della legge applicabile, saranno considerati modificati in modo tale e per quanto possibile al fine di renderli azionabili, al contempo mantenendone la finalità oppure espunti dal Contratto ove non sia possibile agire in tal senso, e le restanti disposizioni dei presenti Termini e Condizioni, compresi eventuali rimedi in caso di inadempimento, saranno applicabili in conformità all'intento delle stesse. La Società, a propria esclusiva discrezione, potrà recedere dal Contratto con preavviso al Cliente non inferiore a 7 (sette) giorni nel caso in cui ritenga che l'espunzione possa avere un effetto sostanzialmente pregiudizievole sui diritti ai sensi del Contratto.
- 18. Assenza di Partnership o Agenzia**
 18.1 Nulla di quanto previsto nel Contratto è volto o sarà volto a istituire alcuna partnership o *joint venture* tra le parti o istituire una parte quale agente dell'altra, oppure autorizzare una delle parti a assumere o stipulare impegni a nome e per conto dell'altra parte.
- 18.2 Ciascuna parte conferma di agire per proprio conto e non a vantaggio di altri soggetti.
- 19. Terzi**
 Nessun soggetto che non sia parte del Contratto avrà diritto di avvalersi di qualsiasi condizione del Contratto.
- 20. Protezione dei Dati**
 Ai fini della presente clausola 20, con "**Normativa sulla Protezione dei Dati**" si intendono la Direttiva 95/46/CE fino al 24 maggio 2018 come trasposta nella legislazione nazionale di ciascun Stato Membro dello Spazio Economico Europeo e come modificata o sostituita in ogni caso nel corso del tempo, e dal Regolamento (Ue) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali del 25 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio ("**GDPR**") e/o di eventuali altre normative applicabili sulla protezione dei dati in vigore.
- 20.1 Nell'ambito della presente clausola 20, "**Trattamento/Trattare/Trattato/i**", "**Titolare del Trattamento**", "**Responsabile del Trattamento**", "**Interessato**", "**Dati Personali**" e "**Violazione dei Dati Personali**" avranno lo stesso significato di cui alla Normativa sulla Protezione dei Dati.
- 20.2 Il Cliente accetta di non fornire o di non rendere altrimenti disponibili Dati Personali alla Società diversi dalle informazioni di contatto di natura aziendale (per esempio tipo di attività commerciale, numero di telefono, qualifica professionale e indirizzo di posta elettronica), salvo che sia altrimenti richiesto per la prestazione dei Servizi. In tal caso i menzionati Dati Personali ulteriori saranno anticipatamente identificati in modo specifico da parte del Cliente e accettati per iscritto dalla Società.
- 20.3 Laddove i Dati Personali siano Trattati da una parte ai sensi o con riferimento al Contratto, la parte, quale Responsabile del Trattamento:
- 20.3.1 non Tratterà, trasferirà, modificherà, integrerà o manipolerà i Dati Personali o comunicherà o consentirà la comunicazione dei Dati Personali a terzi se non in base a istruzioni lecite, documentate e ragionevoli dell'altra parte (quale Titolare del Trattamento) (che salvo ove diversamente concordato saranno quelle per il trattamento dei Dati Personali necessari per la prestazione dei Servizi ai sensi delle condizioni del presente Contratto), salvo ove previsto dalla legge cui è soggetto il Responsabile del Trattamento, sempre che, in tal caso, quest'ultimo informi il Titolare del Trattamento di detto requisito di legge prima del Trattamento, a meno che la Legge vieti dette informazioni sulla base di importanti motivazioni di pubblico interesse. In particolare, il Responsabile del Trattamento incarica il Responsabile del Trattamento del trasferimento dei dati al di fuori del SEE, previa osservanza, da parte del Responsabile del Trattamento, dei requisiti di cui agli Articoli da 45 a 49 del GDPR;
- 20.3.2 non appena venga a conoscenza della Violazione dei Dati Personali:
- (a) lo comunicherà al Titolare del Trattamento senza ingiustificato ritardo; e
- (b) presterà adeguata collaborazione (a spese del Titolare del Trattamento) al Titolare del Trattamento in riferimento alla Violazione dei Dati Personali;
- 20.3.3 al ricevimento di qualsiasi richiesta, reclamo o comunicazione relativa agli obblighi del Titolare del Trattamento ai sensi della Normativa sulla Protezione dei Dati:

- (a) lo comunicherà non appena ragionevolmente possibile al Titolare del Trattamento;
- (b) assisterà il Titolare del Trattamento mediante l'attuazione di idonee misure tecniche e organizzative per consentire a quest'ultimo di rispondere a eventuali richieste di esercizio dei diritti da parte dell'Interessato ai sensi di qualsiasi Normativa sulla Protezione dei Dati con riguardo ai Dati Personali trattati dal Responsabile del Trattamento ai sensi del presente Contratto o di conformarsi a eventuali valutazioni, richieste, comunicazione o indagine ai sensi della Normativa sulla Protezione dei Dati, purché, in ogni caso, il Titolare del Trattamento rimborsi integralmente al Responsabile del Trattamento tutti i costi ragionevolmente sostenuti da quest'ultimo nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente clausola 20.3.3;
- 20.3.4 garantirà sempre di avere in atto idonee misure tecniche e organizzative in base a quanto richiesto dall'Articolo 32 del GDPR;
- 20.3.5 garantirà che tutti i dipendenti che hanno accesso ai Dati Personali siano soggetti a idonei obblighi di riservatezza;
- 20.3.6 adotterà idonee misure tecniche e organizzative per assistere il Titolare del Trattamento nell'adempimento ai propri obblighi in riferimento agli Articoli da 33 a 36 del GDPR prendendo in considerazione la natura del trattamento e le informazioni disponibili al Responsabile del Trattamento;
- 20.3.7 non autorizzerà eventuali subfornitori a trattare i Dati Personali ("sub-responsabile"), a meno che ciò avvenga previo consenso scritto del Titolare del Trattamento, restando inteso che quest'ultimo acconsente alla nomina dei subresponsabili che possono essere impiegati di volta in volta dal Responsabile del Trattamento, che in ciascun caso sono soggetti alle condizioni tra il Responsabile del Trattamento e il subresponsabile e che non offrono una protezione inferiore di quelli previsti nella presente clausola 20, purché il Responsabile del Trattamento comunichi al Titolare del Trattamento l'identità di detti subresponsabili e le eventuali modifiche degli stessi; e
- 20.3.8 interromperà il Trattamento dei Dati Personali entro 90 (novanta) giorni alla cessazione o scadenza del Contratto o, se in un momento anteriore, il Servizio cui si riferisce e non appena possibile a seguito di ciò, (a scelta del Titolare del Trattamento), restituirà o eliminerà in modo sicuro dai sistemi, i Dati Personali e le copie degli stessi oppure le informazioni in essi contenute, salvo ove sia richiesto al Responsabile del Trattamento di conservare i Dati Personali a causa di un obbligo di legge o di regolamentazione o di un obbligo di un organismo di accreditamento.
- 20.4 Il Responsabile del Trattamento metterà a disposizione del Titolare del Trattamento tali ulteriori informazioni e (se del caso) consentirà i controlli o le verifiche effettuate dal Titolare del Trattamento o da un revisore incaricato dal Titolare del Trattamento per assicurare l'osservanza da parte del Responsabile del Trattamento degli obblighi previsti dalla presente clausola 20, sempre a condizione che ciò non obblighi il Responsabile del Trattamento a fornire o consentire l'accesso alle informazioni relative: (i) ai prezzi interni del Responsabile del Trattamento; (ii) alle informazioni relative agli altri clienti del Responsabile del Trattamento; (iii) a eventuali report esterni non pubblici del Responsabile del Trattamento; o (iv) a eventuali report interni preparati dal Responsabile del Trattamento tramite la revisione interna o funzioni di controllo della conformità. Il Responsabile del Trattamento deve immediatamente informare il Titolare del Trattamento dell'eventualità che, in base al suo parere, un'indicazione fornita dal Titolare del Trattamento ai sensi del presente Contratto violi il GDPR o altre disposizioni dell'Unione europea o di Stati Membri in materia di protezione dei dati.
- 21. Esternalizzazione**
- 21.1 Salve diverse limitazioni contenute nelle condizioni del Contratto e/o obblighi ai sensi di approvazioni di accreditamento o autorizzazioni operative, la Società avrà il diritto, a propria esclusiva discrezione, di esternalizzare tutta o qualsiasi parte dei Servizi a subfornitori.
- 21.2 La Società potrà cedere, delegare, concedere in licenza o detenere in trust tutti o parte i diritti o obblighi ai sensi del Contratto.
- 21.3 Il Contratto è nominativo e il Cliente non potrà cedere, delegare, concedere in licenza, detenere in trust o trasferire a terzi tutti i diritti o obblighi ai sensi del Contratto senza il previo consenso scritto della Società.
- 22. Riservatezza**
- Per le finalità della presente clausola 22, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni di cui una parte possa essere in possesso o che possa acquisire prima o dopo la data del Contratto che si riferiscono alle attività commerciali, ai prodotti, agli sviluppi, ai segreti commerciali, al know-how o ad altre questioni connesse della parte
- collegate a Servizi e informazioni relative ai rapporti della parte con clienti attuali o potenziali, fornitori e tutte le altre informazioni qualificate come riservate o che devono ragionevolmente essere considerate come riservate.
- 22.1 Ciascuna parte (la "Parte Ricevente") manterrà come riservate tutte le Informazioni Riservate dell'altra parte (la "Parte che fornisce le Informazioni") e rigorosamente confidenziali. Salvo che per le finalità di adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto, la Parte Ricevente non potrà comunicare, divulgare o dare accesso alle Informazioni Riservate che ha ricevuto senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce le Informazioni e non consentirà a nessuno dei propri dipendenti, agenti o incaricati di comunicare, divulgare o consentire l'accesso a dette Informazioni Riservate.
- 22.2 Ferma restando la clausola 22.1, una Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni ricevute nel caso in cui:
- 22.2.1 ciò sia richiesto da parte di autorità amministrative, amministrazioni locali o autorità di regolamentazione, organismi di accreditamento o dalla legge (ma esclusivamente nella misura strettamente necessaria);
- 22.2.2 sia strettamente necessario per la finalità esclusiva di ottenere consulenza professionale concernente il Contratto;
- 22.2.3 fosse già noto al Destinatario in un momento antecedente alla comunicazione della Parte che divulga le informazioni (laddove il Destinatario possa dimostrarlo con prove documentali); o
- 22.2.4 si tratti di informazioni che diventino successivamente di pubblico dominio per motivi diversi dalla violazione del Contratto ad opera del Destinatario.
- 22.3 Nel caso di richiesta di informazioni effettuata dal Destinatario ai sensi di eventuali normative in materia di *Freedom of Information* o altra normativa applicabile con riguardo alle Informazioni Riservate, la Parte Ricevente comunicherà alla Parte che fornisce le Informazioni le informazioni fino al completamento di un'analisi relativa all'eventuale possibilità di usufruire di un esonero dall'obbligo di comunicazione delle informazioni richieste.
- 22.4 Gli obblighi delle parti ai sensi della presente clausola 22 continueranno ad applicarsi senza limiti di tempo.
- 23. Licenza di Controllo dell'Esportazione**
- Ai fini della presente clausola 23, per "Licenza di Controllo delle Esportazioni" si intende qualsiasi licenza di natura pubblica o governativa, le autorizzazioni, le concessioni di natura pubblica o amministrative o altri provvedimenti analoghi (siano temporanei o permanenti), emessi direttamente o indirettamente da un'autorità italiana o straniera che sia necessario ottenere di volta in volta al fine di avere diritto alla commercializzazione, importazione, esportazione, riesportazione di prodotti e/o prestazione dei servizi e/o trasferimento di tecnologia e/o Diritti di Proprietà Intellettuale.
- 23.1 La prestazione degli obblighi da parte della Società ai sensi del presente Contratto potrà essere in tutto o in parte soggetta alle Licenze di Controllo delle Esportazioni. Qualora dette Licenze di Controllo delle Esportazioni richiedano la sottoscrizione di certificati dell'utente finale o il consenso o approvazione di amministrazioni estere o da parte del tribunale, le parti accettano di supportarsi reciprocamente nel completamento dei relativi certificati dell'utente finale o di altre approvazioni o consensi e il Cliente si impegna a conformarsi e applicare le condizioni di detti certificati dell'utente finale, delle Licenze di Controllo delle Esportazioni o limitazioni.
- 23.2 Il Cliente dichiara e garantisce di informare la Società per iscritto prima della prestazione del Servizio da parte di quest'ultima di tutte le limitazioni alle importazioni o esportazioni applicabili ai Servizi da prestare, compresi eventuali casi in cui i prodotti, le informazioni o la tecnologia possano essere esportati/importati in uno Stato o da uno Stato in cui sia interdetta la menzionata operazione.
- 23.3 La Società si adopererà al meglio per ottenere le necessarie Licenze di Controllo delle Esportazioni ma le parti riconoscono che l'emissione delle Licenze di Controllo delle Esportazioni sono a discrezione esclusiva delle autorità competenti. In caso di ritardo, diniego o revoca della necessaria Licenza di Controllo delle Esportazioni, la Società lo comunicherà al Cliente non appena ragionevolmente possibile e quest'ultima avrà diritto a una proroga corrispondente del termine per la prestazione dei Servizi nel caso in cui eventuali Licenze di Controllo delle Esportazioni siano negate o revocate, in tutto o in parte, senza responsabilità relative al Cliente.
- 23.4 Nel caso in cui i Servizi o prodotti della Società siano soggetti alle Licenze di Controllo delle Esportazioni o a limitazioni di autorità italiane o straniere o provvedimenti limitativi emessi dal tribunale, il Cliente si impegna a conformarsi e ad applicare di volta in volta le condizioni valide di dette Licenze di Controllo delle Esportazioni o dei provvedimenti limitativi.
- 24. Anticorruzione**
- 24.1 Il Cliente si impegna a conformarsi a tutte le normative, leggi, regolamenti e codici applicabili relativi alla lotta alla corruzione e anticorruzione compreso, a titolo esemplificativo, *inter alia*, il D. Lgs. 231/2001, il *Bribery Act* del Regno Unito del 2010, e il *Foreign Corrupt*

Practices Act degli Stati Uniti del 1977 e le relative disposizioni del Codice Penale Italiano (“**Normativa Anticorruzione**”) e non compirà o ometterà atti che possano comportare la violazione da parte della Società della Normativa Anticorruzione. Il Cliente dovrà:

- 24.1.1 conformarsi alle *policy* Anticorruzione della Società comunicate dalla Società al Cliente e aggiornate nel corso del tempo (“**Policy Rilevanti**”);
- 24.1.2 comunicare senza indugio alla Società eventuali richieste o istanze per arricchimenti indebiti o altri vantaggi di qualsiasi tipo ricevuti dal Cliente in relazione alla prestazione del Contratto;
- 24.1.3 comunicare senza indugio alla Società (per iscritto) la circostanza per cui un pubblico ufficiale straniero diventi un incaricato o dipendente del Cliente o acquisisca un interesse diretto o indiretto nei confronti del Cliente (e il Cliente garantisca di non avere pubblici ufficiali stranieri quali proprietari diretti o indiretti, incaricati o dipendenti alla data del presente Contratto);

25. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni che una parte deve effettuare nei confronti dell'altra dovranno essere effettuate per iscritto e saranno considerate debitamente consegnate o notificate al momento della notifica, ove consegnate personalmente, e quarantotto ore dalla spedizione ove inviate tramite posta prioritaria o mediante spedizione aerea pagata in anticipo, in ciascun caso presso l'indirizzo registrato, ove applicabile, e, ove non applicabile, presso l'ultimo indirizzo noto dell'altra parte.

26. Mancata Rinuncia

L'inadempimento o il ritardo da parte della Società nell'esercizio di qualsiasi diritto, potere o mezzo di tutela giuridica non potrà valere come una rinuncia all'inadempimento o al ritardo, né l'eventuale esercizio parziale precluderà qualsiasi ulteriore esercizio del diritto o di alcuni altri diritti, poteri o mezzi di tutela.

27. Legge Applicabile

- 27.1 Il Contratto ed eventuali controversie o pretese derivanti o connesse allo stesso o al suo oggetto o alla sua stipulazione (comprese le controversie o pretese non contrattuali) saranno disciplinate e interpretate ai sensi delle leggi italiane.
- 27.2 Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la competenza esclusiva del tribunale di Milano per la risoluzione di eventuali controversie o pretese derivanti o connesse al Contratto o al suo oggetto o formazione (comprese le controversie o pretese extracontrattuali).